NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021 - 2023

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

Comune di Oviglio Provincia di Alessandria

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Il comune gestisce direttamente i servizi cimiteriali compresa l'illuminazione votiva, gli impianti sportivi, il servizio del peso pubblico.

Servizi gestiti in forma associata

- 1) Il servizio mensa è gestito in convenzione con i comuni di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Gamalero e Masio. Il comune di Bergamasco è il capofila. Lo stesso ha affidato il servizio alla ditta GMI Servizi srl il prezzo unitario di Euro 6,02. Per l'anno scolastico 2021 il servizio mensa si riferisce alla scuola dell'infanzia mentre per quanto riguarda la scuola primaria il servizio mensa è garantito per gli alunni che frequentano il doposcuola.
- 2) Il servizio socio assistenziale viene svolto in forma associata con il Consorzio Servizi Socio Assistenziali Alessandrino in cui il Comune di oviglio ha una partecipazione dello 0.28%
- 3) Il servizio di Segreteria Comunale viene svolto a scavalco dalla dottoressa Paola Marcella Crescenzi.
- 4) E' svolto in convenzione di personale il servizio dell'ufficio tecnico con i comuni di Bergamasco e Cortiglione

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla ditta Irtel Viale Indipendenza19 srl Canelli

Società partecipate

Sulla base della Legge 124/2015, in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, è stato emanato il D.Lgs n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in vigore dal 23 settembre 2016, modificato dal D.Lgs n. 100/2017".

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico, ma disseminate in decine di provvedimenti legislativi.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 l'Ente ha provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni" con deliberazione di CC n. 20/2017, esecutiva.

Ai sensi dell'art. 20 c. 1 Dlgs n. 175/2016 l'Ente ha poi provveduto, alla "Analisi dell'assetto complessivo delle società" che è stata inserita a partire dalla Nota di Aggiornamento del DUP 2018/2020 dalla quale risulta che Le partecipazioni societarie direttamente detenute dal Comune di Oviglio rientravano, a quella data, nella fattispecie di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 trattandosi partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non occorreva pertanto provvedere alla loro alienazione secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs

175/2016.

Con le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del tesoro (Avviso 23.11.2018 su portale Tesoro) sono stati unificati gli adempimenti afferenti la revisione Periodica (art. 20 D.Lgs n. 175/2016) ed il Censimento Annuale (art. 17 D.L. n. 90/2014) delle partecipazioni pubbliche. I dati come sopra aggiornati al 31.12.2018 afferenti gli adempimenti suddetti risultano trasmessi attraverso l'applicativo del Portare Tesoro.

Conformemente a quanto prescritto dal citato articolo 20 (nel rispetto della scadenza del 31 dicembre prevista dal comma 3) si procede ora a rinnovare l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente considerando i dati aggiornati a tutto il 31.12.2019.

Il Comune di Oviglio ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

- 1) A.R.AL. spa servizio raccolta e smaltimenti rifiuti percentuale 0,05%
- 2) Consorzio bacino Alessandrino -consorzio di conferimento rifiuti- percentuale 5 quote su 245

Inoltre in relazione a quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 in ordine alla predisposizione ed invio alla Sezione regionale della Corte dei Conti di una relazione sui risultati conseguiti dalle azioni intraprese per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si rende noto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 21.04.2015, esecutiva, ha disposto, anche ai fini della richiamata normativa, la riduzione della partecipazione azionaria nell'unica società partecipata dalle n. 100 azioni di normali Euro 100,00 cadauna, pari ad una quota dello 0,67% del capitale sociale precedentemente sottoscritte, alle 2 azioni societarie del valore nominale di Euro 100 ciascuna pari ad una quota dell'0,05% del capitale sociale.

Tali partecipazioni risultano essenziali in quanto alle stesse è stato affidato il ciclo integrato dei rifiuti verranno pertanto mantenute.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti P.R.G.C. generale variante 3-2010 approvato in data 22.09.2010 con delibera del CC n. 22, esecutiva e l'ultima variante parziale 4-2010 approvata con delibera del CC n. 10 del 26.01.2018, esecutiva.

c) Politica tributaria e tariffaria

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Ai fini dell'ADDIZZIONALE IRPEF si confermeranno le seguenti percentuali con i relativi scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000e	0,40
Oltre 15.000 e fino a 28.000	0,45
Oltre 28.000 e fino a 55.000	0,50
Oltre 55.000 e fino a 75.000	0,55
Oltre 75.000	0,80

Nuovo canone patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, per i Comuni, Provincie Città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Provincie.

Pertanto sono state create le seguenti entrate :

"Canone occupazione spazi ed aree pubbliche" per canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e relativi a occupazione suolo, diffusione messaggi pubblicitari e ex affissioni per Euro 7.000,00;

"Proventi da concessioni su beni" per canone patrimoniale di concessione per occupazione aree e spazi destinati ai mercati per Euro 100,00

TARI

Nella previsione 2021 è stato messo come importo Euro 188.000,00.

Il D.L. 34 del 30.04.2019 (Decreto Crescita) ha previsto, all'articolo 15-bis, che i versamenti con scadenza precedente al 1 dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate nell'anno precedente e che i versamenti con scadenza successiva al 1 dicembre debbano avvenire sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso, a saldo della tassa dovuta per intero anno, con l'eventuale conguaglio di quanto già versato.

Le tariffe 2021 potranno quindi essere riscosse solo a decorrere dal 2 dicembre 2021. Pertanto si è ritenuto opportuno l'emissione di un acconto calcolato sulla base delle ultime tariffe approvate e il saldo, con la componente puntuale da riscuote dopo il 2 dicembre 2021.

Questa soluzione comporta i seguenti vantaggi:

- 1. Permette l'emissione di un acconto sulla base delle tariffe vigenti in tempi ragionevoli e con rate eventualmente distribuite durante l'anno;
- 2. E' conforme alla normativa
- 3. Permette alle amministrazioni di implementare, qualora non ancora fatto, la componente puntuale sugli applicativi di gestione TARI affinchè sia disponibile per la fine dell'anno.

La Legge Regionale 1/2018 modificata della Legge Regionale 4/2021 ha individuato la conferenza d'ambito regionale quale Ente territorialmente competente, come previsto da ARERA.

Per l'anno 2021, nelle more dell'applicazione della presente legge il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani fungerà ancora come tale.

Pertanto il comune riceverà dal Consorzio di Bacino il PEF che riporterà il totale del gettito 2021 diviso tra parte fissa e parte variabile. Il comune dovrà determinare la percentuale di parte variabile da attribuire alla componente puntuale della tariffa.

Una volta determinata la percentuale di parte variabile da attribuire alla componente puntuale e aver fissato i cosiddetti "conferimenti minimi" si potrà determinare il "costo al litro" e quindi il costo di ogni conferimento.

IMU

Relativamente al bilancio di previsione finanziario ali fini IMU si confermeranno le seguenti percentuali:

Aliquote ICI/IMU	2020
Aree edificabili	10,60
Fabbricati diversi dalle abitazioni principale e dai fabbricati rurali (altri fabbricati) comprensivi del gruppo catastale D categoria 1 opifici	10,60
Terreni	7,60 (fogli esenti 20, 21, 22)

Fra le entrate extratributarie vi sono alcune divergenze sostanziali rispetto al 2021; si evidenziano le entrate di maggior rilievo:

- -proventi per fitti fabbricati e terreni Euro17.300,00 (resta invariato l'introito)
- -proventi per violazioni codice della strada Euro 93.000,00 così diversificate:

previsione proventi violazione codice della strada euro 33.000,00

previsione proventi recupero multe anni pregressi (precisamente per gli anni 2016 e 2017) per euro 60.000,00

- -contributi dal GSE Euro 9.000,00
- -recuperi servizio tecnico in convenzione Euro 19.500,00
- -proventi servizio illuminazione votiva Euro 10.000,00
- -proventi servizi cimiteriali Euro 24.000,00 in quanto è prevista la venduta di una cappella cimiteriale e di una area cimiteriale
- -proventi servizio anagrafe-elettorale-stato civile Euro 15.000,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese ed adottare tutti quei procedimenti necessari al fine di ottenere il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed assicurarsi eventualmente spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà all'indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inserite in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento i proventi da tariffe o canoni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, non è stato adotta la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto non sussiste la fattispecie.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

(Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165)

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il D. Lgs. n. 75/2017, meglio conosciuto come legge Madia di riforma della P.A., introduce norme di forte impatto nella predisposizione di piani di fabbisogno del personale, prevedendo il superamento della dotazione organica. L'art. 4 del succitato decreto, oltre a modificare sostanzialmente l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 introduce l'art. 6 ter sostituendo, infatti al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni da predisporsi ad opera di singoli Enti sulla base delle linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni stessi.

Il nuovo art. 6 del d lgs 165/2001 così, infatti, recita ai commi 1-2-3: "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità

finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."

In data 08.05.2018, da parte del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione sono state emanate le linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda gli Enti Locali si attendono le linee guida della Conferenza Unificata.

RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.Lgs n. 165/2001 e PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 EX ART. 91 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.

QUADRO NORMATIVO

1a.Disposizioni normative generali

L' art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.

L'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1, dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; al comma 2, dispone che "gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;"

L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i., impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente; in particolare i primi tre commi del citato art. 33 prevedono testualmente:

"1-Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o la situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica."

"2- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

"3. la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."

L'adempimento di cui al succitato art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 costituisce presupposto lagica a giuridica, all'affettuazione di assunzioni a all'instaurazione di resporti di lavore con

logico e giuridico all'effettuazione di assunzioni o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto. Seguendo una linea di continuità con il passato anche per l'anno 2016 si è proceduto con analoghe modalità il tutto con le risultanze di cui alla seguente Sezione.

1b. Analisi della dotazione organica e della condizione del personale in servizio

La dotazione organica vigente del Comune di Oviglio è così composta:

Categoria C n. 3 dipendenti a tempo indeterminato

Categoria B n. 1 dipendente a tempo indeterminato

Categoria giuridica B3 n. 1 dipendente a tempo indeterminato al 50%

 in ordine alla condizione di sopranumero o di eccedenza esse non sussistono in quanto non è presente in servizio personale a tempo indeterminato extra dotazione organica;

2a. Vincoli normativi in materia di spesa del personale

Il decreto crescita n. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha introdotto rilevanti novità in materia di vincoli assunzionali e limiti al trattamento accessorio del personale, statuendo il principio per cui le assunzioni sono parametrate sullo stato dei conti comunali, anziché sulle cessazioni intervenute. Ciò in base alla considerazione che chi ha entrate più solide ha più possibilità di sostenere la spesa fissa per il personale trova applicazione nel DM 17 marzo 2020 ad oggetto:

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

Nella GU n. 226 dell'11 settembre 2020 è stata pubblicata, inoltre, la circolare 13 maggio 2020 con cui la Funzione Pubblica fornisce istruzioni in merito all'applicazione del decreto attuativo dell'art. 33 comma 2 del DL in oggetto, sempre in materia di assunzione di personale nei Comuni.

Legge 296/2006 e s.m.i. art. 1

comma 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

comma 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

2b.Dimostrazione della compatibilità con i vincoli in materia di personale

Ai sensi della normativa introdotta con la conversione in L. n.114 dell'11/08/2014 del DL. n.90/2014 il Comune, in materia di spesa del personale, soggiace al limite di cui all'art. 1 comma **557-quater** della L. 296/2006 (introdotto dall'art. 3 c.5bis del DL. 90/2014 conv.) il quale prevede che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Come precisato dalla Corte dei Conti (Autonomie n.25 del 15 settembre 2014) in luogo del precedente "parametro temporale "dinamico", il legislatore ha introdotto ".... anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali".

APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE SECONDO QUANTO ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

La normativa in materia di spesa del personale ha generato tutta una serie di dubbi applicativi che sono diventati ancora più complessi a causa del passaggio alla nuova contabilità "armonizzata" di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che ha modificato gli schemi di bilancio e le modalità di imputazione delle entrate e delle spese.

Di fronte ai dubbi interpretativi sollevati dalle Sezioni di Controllo Lombardia e Veneto, la **Sezione Autonomie è intervenuta (n. 16/SEZAUT/2016)** nel maggio 2016 per fissare alcuni principi di diritto in materia:

- **1.** Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve **confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni** dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
- 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.
- 3. Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non

ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.

- **4**. Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, **disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale** per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.
- **5.** L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.

In relazione a quanto sopra esposto si relaziona quanto segue con riferimento specifico al Comune di Oviglio.

RISPETTO DELL'ART. 1 COMMA 557-QUATER L. 296/2006.

Il valore medio (2011/2013) della spesa di personale da considerare ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater ammonta ad euro , a fronte di ciò la spesa di personale del Comune di Oviglio stimata per il triennio 2021/2023 ammonta a complessivi euro 202.347,00 con un margine di rispetto pari ad euro 62.667,63

La spesa di personale **2020/2022** è stata calcolata sulla base dei valori stanziati nel DUP. Si evidenzia che, annualmente, in sede rendiconto, la spesa di personale subisce una modifica in quanto ci sono spese dell'anno precedente (es. retribuzioni di posizione e di risultato) che sono reimputate nell'anno in corso ove saranno pagate e, allo stesso modo, le medesime spese attualmente stanziate nell'anno in corso verranno reimputate, alla chiusura dell'esercizio, sulla annualità successiva.

Ai fini di un raffronto omogeneo la spesa di personale per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 è stata decurtata anche della quota dovuta all'incremento apportato dall'applicazione del CCNL 2016/2018 avvenuta a partire dall'anno 2018.

	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	DUP
	2011	2012	2013	2021/2023
TOTALE INTERVENTO 01	240278,12	212.574,63	200.776,32	228.100,00
INTERVENTO 07 – IRAP	15.437,57	14.456,50	16.898,66	7.400,00
ALTRE SPESE (es. buoni lavoro)	55.825,00	68.642,75	66.556,92	21.000,00
Totale	311.540,69	295.673,88	284.231,90	
Entrate i detrazione (Concorso spese da Comuni x	-19.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-30.000,00
Gestioni associate				
SPESE in detrazione (diritto di rogito segretario -	-12.983,72	-11.463,66	-10.455,22	-3.700,00
straordinario elettorale – ISTAT – incentivo progettazione				
TOTALE Netto Spesa rilevante ex comma 557	279.056,97	263.210,22	252.776,68	222.800,00
MEDIA SPESA PERSONALE DEL TRIENNIO 2011/2013				
MARGINE DI RISPETTO (media triennio – spesa personale 2021/2023)				42.215,00

RISPETTO DELL'ART. 1 COMMA 557-QUATER L. 296/2006 CON CONSOLIDAMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DEL CONSORZIO CISSACA

La Corte dei Conti Lombardia che, con parere n. 237 del 29 settembre 2014, ha ribadito che: "la spesa di personale dei Consorzi debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'obiettivo di contenimento della spesa storica posto dall'art. 1 commi 557 e 562 della L.F. n. 296/2006".

Onde applicare quanto sopra espresso dalla Corte dei Conti Lombardia la verifica sul rispetto dei limiti di spesa del personale deve essere estesa integrando, tanto la base di riferimento **quanto la spesa 2019**, della quota di spese di personale del Consorzio CISSACA attribuibile al nostro Ente.

Per quanto attiene la consistenza di tale spesa nel triennio **2011/2013** può essere come di seguito calcolata assumendo il dato risultante delle specifiche tabelle contenute nella Relazione al Rendiconto del Consorzio stesso e conservate agli atti dell'Ufficio:

Quota spese di personale Consorzio CISSACA imputabile al Comune di Oviglio

Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
€ 67.820,07	€ 75.620,99	€ 72.617,33

Media Triennale: euro 72.019,46

servizio.

ESITI DELLA RICOGNIZIONE SVOLTA E PIANO TRIENNALE 2021/2023 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.lgs n. n. 165/2001 e s.m.i, si dà atto che il Comune di Oviglio non ha situazioni di soprannumero o eccedenza di personale; Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e sulla base di quanto espresso dalle Linee di Indirizzo adottate dal Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione pubblicato nella G.U. del 27/7/2018, si espone il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 contenente l'indicazione delle risorse

finanziarie destinate all'attuazione del piano sulla base della spesa per il personale in

Profili Professionali Categoria Posti previsti Posti coperti al Rappresentazione della dotazione organica in termini ingresso 31/12/2019 finanziari: Previsione di spesa del personale in servizio e del personale assumibile С 34.524,91 4 1 istruttore 1 8.935,71 2.935,03 contabile 1 istruttore 1 11.749,71 3.124,03 499,25 amministrativo B3 giuridico al 50% 9.840,87 1 istruttore tecnico 38.172,28 3.244,51 1 istruttore agente 1 38.328,53 9.901,71 3.257,63 polizia municipale В 23.393,64 6.176,42 1.977,50 1 collaboratore tecnico capo operaio 5 146,169,17 37.978.74 11.913.92 Fondo contrattazione decentrata 5.282,96 1.447,53 449,05 376,00 103,02 Straordinario e rimborso spese di missione 32,00 TOTALE SPESA 151.828.13 39.529,29 12.394,97

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021/2022/2023

Nessuna assunzione è prevista per il triennio 2021-2023

e) Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavori di completamento ristrutturazione asilo infantile (avanzo 2019) Euro 45.028,16

Convenzione fra i Comuni di Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio, Solero per la gestione della sicurezza con i servizi di videosorveglianza sul territorio Euro 7.230,71

Programmazione opere pubbliche anni 2021-2023

ANNO 2021:

Messa in sicurezza loculari cimitero comunale (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)

€ 100.000,00

ANNO 2022:

Manutenzione straordinaria beni patrimoniali (finanziamento Statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)

€ 50.000,00

ALLEGATO I - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OVIGLIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco temporale di validità del programma			
TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo
	Primo	Secondo	Terzo anno	Totale
	anno	anno		Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione				
vincolata per legge		0,00	0,00	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante				
contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali				
privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio				
	100.000,00	50.000,00		150.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3				
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,				
convertito con modificazioni dalla legge 22				
dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili				
ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
(SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia (APPLICAZIONE AVANZO 2019)	,	,	,	,
Altra ripologia (APPLICAZIONE AVANZO 2020)	0,00	0,00	0,00	0
Totali	€			
	100.000,00	50.000,00	0	150.000,00

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Il comma 821 della Legge di Bilancio 2019 in materia di semplificazione regole di finanza pubblica dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, sostituendo la precedente regola del pareggio di bilancio secondo cui gli enti dovevano conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. L'attestazione dell'equilibrio di bilancio viene prodotta con il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Il D.M. Ministero Economia e Finanze del 1 agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri individuando tre saldi diversi:

- -Risultato di competenza
- -Equilibri di bilancio

-Equilibrio complessivo

L'obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo, ad oggi non legato a sanzioni specifiche, è quello di rispettare anche l'equilibrio di bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate bel bilancio di esercizio, effettiva capacità dell'Ente di garantire al copertura di tutti gli "impegni" assunti.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.